

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

RICORSO

per **Carlo Maria Bucalo** (C.F.: **BCLCLM89S11G273M**) nato a Palermo, l'11.11.1989 ed ivi residente in Via M.se Villabianca n.40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al presente atto, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia, (C.F.: **CLRNGL48P06H703Z** – Pec: *angelo.clarizia@pec.it* – Fax: *06/32609846*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

- **Avvocatura Generale dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale p.t.;
- **Commissione esaminatrice**, nominata con D.A.G. in data 28 novembre 2016, in persona del Presidente p.t.;

e nei confronti

del **Dott. Emilio Barile La Raia** (CF: **BRLMLE89DO6H501H**), residente in Roma, Via Anapo n. 46

per l'annullamento

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a 10 posti di Procuratore dello Stato, pubblicato in data 28.7.2017;
- del verbale del 9 marzo 2017 di non idoneità del dott. Carlo Maria Bucalo;
- di tutti i verbali e provvedimenti conosciuti o ancora non conosciuti, connessi e/o consequenziali

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a 10 posti di Procuratore dello Stato, indetto con D.A.G. 15.7.2016, pubblicato nella G.U. 4' serie speciale, n. 60 del 29.7.2016 (d'ora innanzi "Bando di concorso").

Nelle date del 22, 23 e 24 gennaio 2017, il ricorrente ha sostenuto le tre prove scritte, consistenti nello svolgimento di tre temi: uno "*teorico-pratico di diritto privato e/o*

diritto processuale civile”, uno *“teorico-pratico di diritto penale e/o procedura penale”* e uno *“teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale”* (cfr. art. 8 del bando e art. 13 R.D. 1612/1933), consegnando i relativi elaborati.

In data **28.7.2017**, a seguito della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, il ricorrente apprendeva di non esservi incluso. In particolare, questi - dopo aver formulato istanza di accesso volta ad ottenere copia dei propri elaborati corretti e dei verbali inerenti la procedura concorsuale -, apprendeva di aver superato la prova teorico-pratica di diritto civile sostanziale e/o processuale, ma di essere stato giudicato non idoneo alla prova teorico-pratica di diritto penale sostanziale e/o processuale.

Dal verbale di correzione dei temi del ricorrente (identificato tramite il numero progressivo 237), del 9.3.2017, risulta che all’elaborato di diritto penale sostanziale e/o processuale *“tre commissari [hanno dato] il voto di cinque, mentre due commissari [hanno assegnato] il voto di quattro. In totale voti 23, il voto è quindi quattro e tre quinti”* (mentre la soglia della sufficienza era 6).

In conseguenza dell’inidoneità riportata nella prova di diritto penale è stata interrotta la correzione degli elaborati del ricorrente e, dunque, non è stata aperta la busta del suo elaborato di diritto amministrativo. Infatti, ai sensi dell’art. 24bis e 26 R.d. 1612/1933, per l’ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito *“non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove”* (cfr. anche art. 9 del bando di concorso) e *“la commissione (...) procede all’esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi”*.

Il dott. Bucalo presentava in data 19/8/2017 nuova istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia anche degli elaborati di altri concorrenti e dei rispettivi verbali di correzione, ma veniva negato e posticipato al termine del completamento delle prove di selezione.

Sugli ulteriori elementi di criticità che potranno essere accertati a seguito del futuro accesso, ancora non consentito, il dott. Bucalo si riserva sin d’ora di proporre motivi

aggiunti.

Avverso i suindicati verbali e provvedimenti gravemente lesivi ed illegittimi il dott. Bucalo, come in epigrafe rappresentato e difeso, propone ricorso innanzi Codesto T.A.R. per i seguenti motivi di

DIRITTO

MACROSCOPICITÀ E ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLE VALUTAZIONI ASSEGNATE DALLA COMMISSIONE. CONTRARIETÀ CON ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI, VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO DALLA P.A. IN VIRTÙ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE STABILITI DALLA COMMISSIONE, ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE.

Le disposizioni normative citate nella premessa in fatto (R.d. 1612/1933) prevedono che:

- le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove (art. 10 D.P.R. 09/05/1994, n. 487);
- ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte (...). Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato (art. 25 R.D. 30/10/1933, n. 1612);
- per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso (...) a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove; in ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico (art. 26 R.D. 30/10/1933, n. 1612);
- la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito il punteggio di almeno sei

decimi (art. 24bis R.D. 30/10/1933, n. 1612).

Come sopra rilevato, la Commissione esaminatrice, nella riunione del 12.01.2017, ha formulato i criteri di cui al riportato art. 12 D.P.R. 09/05/1994, n. 487:

“Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari;*
- presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell’istituto cui direttamente si riferisce e dei principii fondamentali della materia, nonché un’adeguata cultura giuridica generale;*
- tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia;*
- dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica.*

I voti inferiori e superiori saranno graduati secondo lo scostamento, in negativo o in positivo, della valutazione della prova rispetto alla sufficienza.

Come esposto in narrativa, la commissione, dopo aver corretto e giudicato positivamente, alla stregua dei richiamati criteri, il compito di diritto civile sostanziale e/o processuale del ricorrente, è pervenuta ad una valutazione di insufficienza del compito di diritto penale sostanziale e/o processuale assegnando il punteggio di 4 e 3/5, non sufficiente quindi per la prosecuzione della valutazione del terzo elaborato (v. verbale del 9 marzo 2017).

Dalla lettura dell’elaborato emerge *ictu oculi* che il giudizio complessivo della Commissione (e ancor più quello dei due commissari che hanno assegnato il voto di 4) è palesemente irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e/o frutto di una carente istruttoria.

Infatti, è evidente che sono stati ampiamente rispettati tutti i criteri di valutazione ai quali la Commissione si era autovincolata e che il voto attribuito è manifestamente illegittimo, come attestato anche dal parere redatto da un illustre professore ed avvocato penalista.

In primo luogo, il compito del ricorrente è stato redatto con la correttezza della forma grammaticale, sintattica e ortografica e con padronanza del lessico italiano e giuridico; dallo stesso emerge il possesso delle doti di chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, oltre che capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni e intuizione giuridica, nel pieno rispetto del primo criterio fissato dalla commissione (*“Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che (...) presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari”*).

Come attestato dalle ampie riflessioni svolte, l’elaborato denota conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati nonché degli orientamenti della giurisprudenza. Dalla lettura del testo peraltro, emerge anche la capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà con altre materie, nel pieno rispetto dei criteri secondo e quarto fissati dalla Commissione: (*“Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che (...) presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell’istituto cui direttamente si riferisce e dei principii fondamentali della materia, nonché un’adeguata cultura giuridica generale (...) [e] dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica”*).

Né l’elaborato del candidato può ritenersi carente in ordine alla “completezza” del testo rispetto alle problematiche richieste dalla traccia (terzo criterio, *“Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che (...) tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia”*).

Piuttosto, l'elaborato si presenta coerente con la traccia assegnata e contiene un'esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento, in ciò confermando la capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte a fronte dei quesiti sottoposti.

Per entrare nello specifico dell'esame dell'elaborato occorre subito indicare la traccia: *“La riabilitazione del condannato con particolare riferimento all'applicabilità dell'istituto in caso di accordo transattivo con la persona offesa o danneggiata. Il candidato tratti altresì del rapporto tra la riabilitazione e l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, nonché del regime processuale dell'istituto della riabilitazione”*.

Le problematiche poste dal testo citato sono state tutte trattate dal candidato: l'istituto della riabilitazione (nella prima facciata, fino a metà della seconda); l'applicabilità dell'istituto in caso di accordo transattivo con la persona offesa o danneggiata dal reato (dalla seconda facciata fino a metà della terza); il rapporto tra la riabilitazione e l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato (dalla terza facciata fino a metà della quarta) e i profili processuali della riabilitazione (trattati dalla quarta facciata fino alla quinta).

Non sono assolutamente giustificabili le gravi insufficienze imputate al candidato (4 e 3/5 complessivamente, addirittura due commissari hanno ritenuto di dare 4), ove l'elaborato del ricorrente venga vagliato alla stregua dei profili sostanziali concernenti la trattazione esaustiva del tema oggetto della prova e della capacità argomentativa e logico-giuridica.

Per cogliere la pertinenza ed esaustività della trattazione basta un mero confronto tra quanto sostenuto dal ricorrente nelle prime due facciate del proprio elaborato e quanto riportato in due dei più diffusi testi di diritto penale (cfr., Fiandaca-Musco, Diritto penale Parte Generale, ed. VII Zanichelli, pagg. 856 e 857; Garofoli, Manuale di diritto penale, ed. XIV Nel Diritto, pagg. 1387 e 1388), in ordine sia alla fonte normativa

(sostanziale e processuale), alla funzione, alle conseguenze, ai limiti di operatività ed ai presupposti (anche speciali) di applicazione dell'istituto della riabilitazione.

Si noti, tra l'altro, che nei citati testi alcun cenno viene fatto in relazione agli effetti della riabilitazione rispetto all'applicazione della recidiva e della dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato, problematica di cui il ricorrente, invece, si è fatto carico ponendo in relazione "ogni altro effetto penale della condanna" estinto dalla riabilitazione ex art. 178 c.p. e gli artt. 106,2 e 109 u.c. c.p., così giungendo ad una soluzione conforme alla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17.6.2016, n. 55359) e alla più autorevole dottrina (si legge nella prima facciata dell'elaborato che "[la condanna], *in esito alla riabilitazione, non viene valutata agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudine e professionalità del reato*").

Con riferimento all'applicabilità della riabilitazione in caso di accordo transattivo con la persona offesa o danneggiata dal reato, il ricorrente correttamente inquadra la problematica (di cui non vi è traccia alcuna nei due citati manuali di riferimento) entro il presupposto di operatività della riabilitazione costituito dal necessario adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato (art. 179, c. 6, n. 2 c.p.).

Quindi (pag. 2, seconda metà), effettua un ampio ragionamento interdisciplinare, senz'altro degno di apprezzamento in relazione al criterio di valutazione (n.4) rappresentato da "*capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica*".

Tale ricostruzione, in coerenza con i principi fondamentali degli istituti coinvolti (transazione, novazione e riabilitazione) si conclude con l'affermare in linea generale (e conformemente alla prevalente giurisprudenza) che "*l'intervento di una novazione transattiva (...) non può ostare alla concessione della riabilitazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 179, c. 6, n. 2 (...)*" (cfr. in tal senso Cass. Pen, Sez. I, 8.1.2010, n. 5767).

Il candidato si è occupato, quindi, dell'ulteriore problematica posta dalla traccia in

ordine al rapporto tra la riabilitazione e l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato *ex art. 47 L. 354/75 - Norme sull'ordinamento penitenziario -* (istituto non trattato nel manuale curato da Fiandaca-Musco e cui è dedicato solo un capoverso in quello del Garofoli), individuando, correttamente, la diversità di presupposti dei due istituti, ma soprattutto le analogie tra gli stessi concernenti gli effetti “favorevoli” per il condannato.

In particolare, vale la pena evidenziare che, anche sotto quest'ultimo profilo, le soluzioni adottate dal ricorrente, in quanto assolutamente logiche, sono conformi alla prevalente giurisprudenza: ragionando con riferimento all'estinzione di “ogni altro effetto penale” derivante dal positivo esperimento dell'affidamento in prova *ex art. 47, c. 12 L. 354/75*, il ricorrente afferma la non rilevanza della condanna “riparata” “*agli effetti della recidiva, della dichiarazione di abilitualità, professionalità o tendenza a delinquere*” (pag. 3 dell'elaborato, ultime righe; la soluzione è conforme a Cass. Pen., Sez. Un. 27.10.2011, n. 5859) e che, analogamente alla riabilitazione, “*anche le pene accessorie decadono per effetto del positivo esperimento dello affidamento in prova: ex art. 20 c.p., infatti, le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa*” (pag. 4 dell'elaborato, prime righe; tale soluzione, in passato dibattuta, è stata affermata con identico ragionamento, che si invita a confrontare, da Cass. Pen., Sez. I, 29.9.2014, n. 52551).

E' corretta anche la ragionata precisazione (pag. 4) secondo cui il positivo esperimento dell'affidamento in prova, non richiede la previa estinzione degli obblighi civili nascenti dal reato, né la previa estinzione della pena pecuniaria eventualmente inflitta (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27.9.1995, n. 27).

Infine, il candidato si sofferma sui profili processuali della riabilitazione che sono stati ampiamente trattati.

Da queste analitiche considerazioni, basate unicamente sul mero confronto tra l'elaborato, e quanto riportato in manuali istituzionali e massime giurisprudenziali,

emerge con ogni evidenza la palese contraddittorietà ed illogicità delle valutazioni fortemente negative attribuite (sia quella complessiva di 4 e 3/5, che, ancor più manifestamente, quelle di 4 da parte di due membri della commissione) all'elaborato in questione, nel raffronto con la traccia ed i criteri stabiliti dalla Commissione stessa.

Infatti la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che il giudizio formulato dalla Commissione è censurabile dal giudice amministrativo, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. IV, 4.12.2012, n. 6219; nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 2015 n. 11237, 21 luglio 2008 n. 7097 e 28 febbraio 2007, n. 1848; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII", 14.1.2011, n. 130).

Orbene, anche nel caso di specie, si sottolinea l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione degli elaborati del ricorrente onde disporre una sua rinnovazione.

Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti espressione di discrezionalità tecnica consente di accertare in modo pieno i fatti e di verificare il processo logico — valutativo svolto dall'Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo; tali valutazioni possono essere anch'esse sindacate, al fine di stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere possa essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase della contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato (Cons. Stato, Sez. IVA, 5.3.2010, n. 1274).

Il prevalente orientamento della giurisprudenza, infatti, ritiene che esse siano censurabili unicamente sul piano della legittimità per evidente irragionevolezza e macroscopica erroneità dei giudizi formulati (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21.7.2011, n.

6555; Cons. Stato, sez. IV, 4.5.2010, n. 2557).

Coerentemente con tale impostazione, si è quindi ritenuto che *“il giudice amministrativo ben può ripercorrere ab interno il ragionamento svolto dalla Commissione, onde verificarne sia la coerenza con i criteri generali che devono presiedere alla correzione degli elaborati (e formulati dalla medesima Commissione), sia la sua stessa coerenza interna, fondata innanzi tutto su una esatta percezione del contenuto degli elaborati e quindi su esiti del giudizio coerenti con la valutazione espressa. Tale analisi del giudice, lungi dallo sconfinare in una attività di valutazione autonoma, e quindi in giurisdizione di merito, costituisce l'essenza stessa della verifica del vizio di eccesso di potere per illogicità/irragionevolezza, vizio pacificamente ascrivibile al sindacato di legittimità. In definitiva, una cosa è la formulazione autonoma di un giudizio sulla base di propri criteri valutativi, da contrapporre (e sostituire) a quella dell'organo amministrativo; altra (e ben diversa) cosa è la verifica ab interno della piena coerenza del percorso valutativo svolto, utilizzando gli stessi criteri e premesse argomentative elaborate dal decidente. Nel primo caso vi è non consentito sconfinamento nel “merito” amministrativo; nel secondo, invece, normale esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità, in relazione al denunciato vizio di eccesso di potere”* (Cons. Stato, Sez. IV, 16.4.2012, n. 2196).

L'irrazionalità ed insufficienza della motivazione nel caso di specie è ancora più manifesta ove si tenga conto peraltro del voto concretamente attribuito all'elaborato ritenuto insufficiente, pari a 4 e 3/5 (per due commissari, addirittura 4).

Atteso il rilevante scostamento dalla valutazione minima richiesta ai fini dell'ammissione agli orali (6), dall'elaborato dovrebbe emergere con ogni evidenza l'inadeguatezza dello stesso ed il criterio di valutazione violato.

Invece, il livello di mediocrità attestato dalla Commissione resta di fatto inspiegato e, comunque, inspiegabile, qualora solo si presti attenzione alla complessità delle argomentazioni e delle tematiche affrontate dal ricorrente che ha approfondito e risolto i

quesiti posti alla sua attenzione producendo un elaborato da valutare ben oltre la sufficienza, tenuto conto certamente dei criteri di valutazione.

Alla luce delle delineate rappresentazioni e dell'evidente illogicità del giudizio di non adeguatezza espresso dalla commissione si chiede l'annullamento del giudizio espresso e la rinnovazione della valutazione.

PQM

si conclude

per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Con osservanza.

Roma, 27 ottobre 2017

Prof. Avv. Angelo Clarizia